

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Si conviene quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l'Assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni contenute nel glossario della Nota informativa hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..**

**L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizza è causa di inoperatività della garanzia.**

#### **Art. 2 – Altre assicurazioni**

**Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come regolato dall'art. 1910 C.C..**

**Se il Contraente omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo**

#### **Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C..** Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..**

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.**

**In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.**

In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non è tenuta al rimborso della parte di premio relativa al periodo non corso.

**Art. 8 - Proroga dell'assicurazione - periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 10 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente o dell'Assicurato.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 12 - Coassicurazione e delega**

L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nella polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della spett.le SACE BT S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi Estratti di polizza da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'Estratto unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.

**NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

**Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:

1. Se trattasi di sinistro interessante le garanzie di cui alle Sezioni A), B) e D):
  - a) **Fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le cose assicurate;**
  - b) **Darne avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C..**

L'Assicurato o il Contraente deve inoltre:

- c) **In tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno, inviandone copia alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.**
- d) **In caso di sottrazione o distruzione di titoli di credito, fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, qualora consentito dalla legge, la procedura di ammortamento:**
- e) **Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate o sottratte, mettendo comunque a disposizione della Società registri, conti, fatture o qualunque documento che possa risultare utile ai fini delle verifiche o indagini.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

2. Se trattasi di sinistro interessante la garanzia di cui alla Sezione C):

**la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto 1.b). Lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni**

dall'avviso di cui al punto 1.b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per la cosa danneggiata limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

3. Se trattasi di sinistro interessante la garanzia di cui alla Sezione E):
- a) **farne denuncia alla Società, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza; la denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché, la data, il luogo e le cause del sinistro;**
  - b) **far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.**

#### **Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 15 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza**

L'Assicurato/Contraente è obbligato a conservare le tracce e resti del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Egli deve, fino alla chiusura della liquidazione, tenere a disposizione, tanto della Società, quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i titoli di proprietà, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Deve, a richiesta, giustificare, anche con altri mezzi, l'esistenza, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto, tanto dalla Società, quanto dai Periti, reclamare dai terzi copie e duplicati dei documenti originali che egli non potesse presentare e dare alla Società ed ai Periti, piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

#### **Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara cose distrutte che non esistevano al momento del sinistro od occulta, sottrae o manomette cose salvate, od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e gli indirizzi del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo.

#### **Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, in mancanza di accordo, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

**Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato/Contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare detta quota dall'indennizzo dovutogli.**

**Art. 18 - Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17 (obblighi in caso di sinistro);
- 3) verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose assicurate, illese, distrutte od avariate;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero in conformità alle disposizioni che seguono.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impugnata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che le parti hanno convenuto di stipulare l'assicurazione a determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:

- a) **per il Fabbricato o Rischio Locativo:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;

**L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;**

- b) **per il Contenuto:** macchinario attrezzatura e arredamento, escluse le merci, come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

**Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

**L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.**

**Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore commerciale.**

La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

- c) **per le Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;

- d) **per i Cristalli:** l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;

- e) **per le Macchine Elettroniche:**

- in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;

- in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene

danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.  
Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.  
Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente Art. 20 – Assicurazione parziale.

**Art. 20 - Assicurazione parziale (operante solo per le partite prestate nella forma a Valore Intero)**

**Se al momento del sinistro le somme assicurate per una o più Partite, ciascuna separatamente considerata, risulteranno inferiori alle stime effettuate, la Società risponderà dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.** Tuttavia se il valore del Fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale prevista dalla normativa dell'art. 1907 C.C..

Se il detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

**Art. 21 - Limiti di indennizzo**

**La Società non può in nessun caso essere chiamata a liquidare per ciascuna garanzia somme superiori a quelle per essa assicurate, salvo quanto stabilito dall'art. 1914 C.C..**

**Art. 22 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudizio, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

**Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art. 34 c), 39 c), 46 a) e 53 a).**

**Art. 23 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato/Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione **vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

**Art. 24 - Raccolta e collezioni**

**Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione delle rispettive parti.**

**Art. 25 – Titorarietà dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato/Contraente e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato/Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 26 - Buona fede**

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che **l'Assicurato/Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

**Art. 27 - Cambio sede – trasloco degli enti assicurati**

**Qualora la sede indicata in polizza venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempre che la nuova sede sia ubicata nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo.**

**Art. 28 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del C.C., nei confronti delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE **A**  
**INCENDIO**

**Art. 29 - Rischi assicurati**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

**(REI001) Incendio, implosione, esplosione, scoppio** anche esterni non causati da ordigni esplosivi. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI002) Azione del fulmine.** **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI003) Caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, corpi celesti, nonché da onda sonora determinata dal superamento da parte di aeromobili del muro del suono, oggetti orbitanti e satelliti. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI004) Urto di veicoli stradali o natanti** - non appartenenti all'Assicurato - in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI005) Rovina di ascensori, montacarichi** e simili a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI006) Fumo, gas e vapori** fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali verificatisi negli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito cose assicurate od altri enti, anche di terzi, posti nell'ambito di 20 metri. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI007) Acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:  
Occlusione delle condutture di impianti idrici ed igienici, nonché rigurgiti e traboccamenti delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato;  
**In fabbricati non abitati per un periodo più lungo di 72 ore le condutture idriche (conduttura principale) devono essere chiuse durante il periodo di assenza.**  
**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI008) Acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:  
Rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento e/o di condizionamento dell'aria installati;  
**In fabbricati non abitati per un periodo più lungo di 72 ore le condutture idriche (conduttura principale) devono essere chiuse durante il periodo di assenza.**  
**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI014) Oneri di urbanizzazione** che dovessero gravare sull'Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

La Società indennizza altresì:

**(REI015) Guasti** cagionati dall'Assicurato, da terze persone o dalle Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare l'incendio. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI016) Spese per demolire, sgomberare** e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, esclusi i materiali tossici e nocivi classificati tali dalle leggi in vigore. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI017)** I danni derivanti dalla **perdita di pigione** o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino col massimo di un anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. **L'indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore assicurato, rapportato alle singole unità immobiliari colpite dal sinistro. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI018)** **Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti** nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI019) Eventi atmosferici**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate causati da:

1. uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti assicurati o non;
2. bagnamento che si verificasse alle parti interne del Fabbricato purché direttamente causati dalla pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1).

**La Società non indennizza i danni:**

- **causati da:**
  - **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;**
  - **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi, bacini o specchi d'acqua naturali od artificiali; inondazioni, alluvioni, allagamenti;**
  - **mareggiata o penetrazione di acqua marina;**
  - **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
  - **gelo, sovraccarico di neve;**
  - **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
  - **valanghe, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui al punto 1) che precede, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2) che precede;**
- **subiti da:**
  - **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;**
  - **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricoli in genere;**
  - **enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
  - **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento amianto, capannoni presso statici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in esso contenuto;**
  - **serramenti, vetrate e lucernari in genere;**
  - **lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI020) Eventi sociopolitici**

La Società si obbliga ad indennizzare:

- a) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse o di atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) gli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o



dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio..

**In tali casi sono comunque esclusi i danni:**

- **da furto e - salvo quanto previsto dall'art. 12.h) delle Condizioni Generali di Assicurazione - i guasti o rotture ai serramenti causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato;**
- **di smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- **da imbrattamento;**
- **da inondazione, alluvione, allagamento o frana;**
- **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
- **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.**

La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, **la Società non risponde dei danni di cui al precedente punto a) e b), anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI021) Sovraccarico neve**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati - escluso il loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato del peso della neve.

**La Società non risponde dei danni causati:**

- **da valanghe o slavine;**
- **da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;**
- **ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e/o eventuali disposizioni locali, ed al loro contenuto;**
- **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;**
- **ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;**
- **a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI022) Pannelli Solari e/o Fotovoltaici (garanzia a primo rischio assoluto)**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato- ferme le esclusioni previste in polizza – da:

- a) **eventi atmosferici**, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, sollevate o abbattute **grandine e tromba d'aria**, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;
- b) **incendio, fulmine, scoppio, esplosione**, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, sono compresi anche i danni a seguito di caduta di alberi o di distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine ed i guasti causati ai pannelli solari assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- c) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate** compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- d) **urto veicoli stradali** che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
- e) **onda sonora**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI023) Pannelli Solari e/o Fotovoltaici (garanzia a primo rischio assoluto) per danni da fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari. **Sono inoltre escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI024) Spese di ricerca e riparazione**

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta, anche causate da gelo, a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. **La Società non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati. Sono inoltre escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI025) Spese di ricerca e riparazione per impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento**

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta, anche causate da gelo, a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale e diretto al fabbricato assicurato. **La Società non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati. Sono inoltre escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI026) Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato**

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta, anche causate da gelo, a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi per gli impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, **esclusi quelli destinati ad irrigazione od a servizio di piscine**, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale e diretto al fabbricato assicurato. **La Società non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati. Sono inoltre escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI027) Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas**

La Società si obbliga, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione posti a servizio del fabbricato assicurato che comporti il blocco dell'erogazione del gas da parte dell'Azienda di distribuzione, a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale e diretto al fabbricato assicurato.

**La Società non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimentazioni e/o pareti conformi a quelli originariamente installati. Sono inoltre escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI029) Anticipi di indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, un importo pari alla percentuale riportata nel **Prospetto Riepilogativo** dell'ammontare presumibilmente

indennizzabile e sino al massimo indicato nel Prospetto Riepilogativo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- **l'indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00;**
- **non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;**
- **il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;**
- **l'indennizzo presumibile non sia inferiore a quanto riportato nel prospetto riepilogativo;**
- **non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.**

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI030)** Deflagrazione in apparecchiature per riscaldamento (sottoposti a ordinaria manutenzione). **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI031)** Danni materiali e diretti arrecati all'ufficio e al suo contenuto causati da **gelo** con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'abitazione ed al servizio della stessa, **a condizione che** il danno sia conseguente a Sinistro indennizzabile e **l'abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del Sinistro. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI032)** **Costi accessori** (smontaggio e rimontaggio, deposito presso terzi, costi per l'isolamento e per l'estinzione Incendi), compresi i costi per la riparazioni dei locali e necessari a seguito del sinistro. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI033)** **Migliorie costruttive** effettuate dopo i danni provocati da Incendi. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI034)** Danni da incendio, qualora sia assicurata la partita "Contenuto", agli oggetti posti all'aperto e nelle pertinenze. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI035) Fenomeno elettrico**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualunque causa dovuti, causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, che si manifestassero:

- a) negli impianti motore, impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato;
- b) nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la Partita Contenuto.

**La società non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione, imperizia e/o negligenza.**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**(REI041) Danni indiretti**

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, ed in aumento a quanto dovuto per danni diretti e materiali, la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei sottoindicati danni indiretti:

- interruzione anche parziale di attività;
- spese per la rimozione e ricollocamento dell'arredamento e delle attrezzature per il ripristino dei locali;
- spese per la ricostruzione archivi e documenti necessarie per il rifacimento documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori nonché gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

**Art. 30 - Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale

civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato/Contraente.

**L'Assicurazione non comprende i danni:**

- a cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato/Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché, le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

**Non sono comunque considerati terzi;**

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente nonché, ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché, gli amministratori delle medesime.

**L'Assicurato/Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato/Contraente. L'Assicurato/Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C..**

#### **Art. 31 - Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato/Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 32 - Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento delle indennità) sarà applicato, dietro richiesta del Contraente, a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo "pagamento delle indennità" per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le Parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, limitatamente per ciascuna delle Partite colpite da sinistro, non appena risultino espletate, per la medesima Partita, le modalità ad essa relative riportate nelle summenzionate Condizioni Generali di Assicurazione, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle Partite sinistrate.

#### **Art. 33 - Colpa grave dell'Assicurato/Contraente**

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, causati da colpa grave dell'Assicurato.

#### **Art. 34 – Esclusioni**

La Società, salvo specifica deroga o precisazione alle singole Sezioni, **non indennizza i danni:**

- a) **verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;**

- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- c) causati da dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoto, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, accumuli esterni di acqua;
- e) dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- f) da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture non installate nel fabbricato assicurato;
- g) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico, dovuto ad usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissione;
- h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali;
- i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- j) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- k) ai lucernari, alle lastre se derivanti da vizio di costruzione o difettosa installazione nonché quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, e lavori di manutenzione straordinaria;
- l) da furto, rapina, saccheggio o estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche avvenuti in occasione degli eventi per i quali è operante l'assicurazione;
- m) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo provocati da: produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto, dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- n) di semplici bruciature non accompagnati da sviluppo di fiamma;
- o) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- p) i danni da rottura di tubazioni interrato.

Nonché i danni subiti da:

- q) coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, verande, tende esterne, gazebo e cose mobili all'aperto;
- r) lastre di vetro, cristallo, in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine,
- s) alberi e cespugli;
- t) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, camini, tende, tendoni, impianti ed attrezzature sportive, impianti dedicati a produzione di energia alternativa (ad esclusione dei pannelli solari), antenne e installazioni a servizio;
- u) fabbricato o tettoie aperte su uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistri e da quanto in essi contenuto;
- v) vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- w) guasti o rotture in genere a seguito di cadute ed urti.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE **B****

### **FURTO**

#### **Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione**

L'Assicurazione, nei limiti della somma assicurata ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali e diretti causati da sottrazione o danneggiamento del contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, a **condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:**

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità del personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
- d) con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali;



**(REF010)** con uso di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare. In tal caso **la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 del quinto giorno successivo. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza particolari sistemi di difesa la Società indennizza il danno soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali sistemi di difesa come previsto dalla precedente lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati al contenuto e all'abitazione nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli e le spese per la sostituzione delle serrature e rifacimento delle chiavi (anche condominiali) con altre equivalenti per qualità, in presenza di denuncia all'Autorità competente di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse.

**La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:**

**(REF008) Guasti cagionati dai ladri**

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi casseforti, armadi e camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte.

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REF009) Atti vandalici**

La Società, risponde dei danni materiali e diretti ai locali ed alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REF011) Rapina anche se iniziata all'esterno dei locali**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia - Art. 628 C.P.) avvenuta nei locali, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REF012) Estorsione all'interno dei locali**

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato/Contraente e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato/Contraente stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. La presente garanzia è operante quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali contenenti le cose assicurate. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REF013) Furto con scasso di denaro (nei cassetti)**

Di comune accordo tra le Parti si conviene di indennizzare l'Assicurato/Contraente per la perdita di denaro, valori, titoli di credito quando questi sono riposti in cassetti, mobili e registratori di cassa chiusi a chiave a seguito di furto con scasso degli stessi. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REF014) Furto con scasso di denaro (cassaforte/armadio corazzato)**

Di comune accordo fra le Parti si conviene di indennizzare l'Assicurato/Contraente per la perdita di denaro valori e titoli di credito contenuti in cassaforte a seguito di furto con scasso di detta cassaforte, considerando a tal fine anche l'asportazione della stessa. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REF015) Furto commesso da dipendenti dell'Assicurato/Contraente fuori dall'orario di lavoro**

L'assicurazione è estesa ai danni da furto avvenuti nei modi previsti dall'Art. 25 anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato/Contraente e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, ne' di quelle



dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;

- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REF016) Garanzia "Portavalori"**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona dell'Assicurato/Contraente, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato/Contraente, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato/Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**Art. 36 – Veicoli ricoverati nei locali in uso all'Assicurato/Contraente**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza in uso all'Assicurato/Contraente, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato/Contraente stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25% la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 14 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

**Art. 37 – Coesistenza di assicurazione trasporti**

Se al momento del sinistro, le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per il rischio furto anche da polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata.

L'Assicurato/Contraente, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto, concernenti le merci colpite dal sinistro.

**Art. 38 – Estensione**

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

- c) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- d) durante il periodo di chiusura diurna e serale con l'esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- e) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

**Art. 39 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni

- radioattive, inondazioni ed altri terremoti, eruzioni vulcaniche, sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

**Art. 40 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

**Art. 41 - Recupero delle cose rubate.**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato/Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato/Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato/Contraente ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

**Art. 42 – Primo rischio Assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C..

**Art. 43 – Mezzi di chiusura dei locali**

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangoli, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono

ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

In caso di sinistro furto, perpetrato con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Sezione Furto e qualora i mezzi di chiusura e protezione di cui sono dotati i locali non siano riconducibili a quelli sopra descritti, **la Società rimborserà l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.**

**Sono peraltro esclusi i danni da furto quando non è operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.**

**E' tuttavia ammesso che, quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte o delle finestre. In tal caso, qualora avvenga un sinistro, la Società corrisponderà l'80% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.**

**Art 44 – Concomitanza Scoperti:**

**Qualora, in caso di sinistro, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente Sezione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del:**

- **25% se coesistono due scoperti;**
- **30% se coesistono più di due scoperti.**

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE C**

### **ELETTRONICA**

**Art. 45 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate:

**(REE001) i danni materiali e diretti** causati alle apparecchiature elettroniche (**escluse apparecchiature portatili**), anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque danno non espressamente escluso. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REE002) Supporto Dati:** le spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

**Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura pe svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate l sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C..

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REE003) Maggiori costi:** le **spese supplementari** per la continuazione dell'attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e costituite da:

- le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata;
- le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva;
- le spese di trasporto della apparecchiatura;

**La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:**

- **limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto/apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altre Autorità;**
- **eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o rimpiazzo dell'impianto/apparecchio distrutto o danneggiato;**
- **modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione delle riparazioni o del rimpiazzo dell'impianto/apparecchio distrutto o danneggiato;**
- **deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti**

finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò –se non altrimenti convenuto– anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto/apparecchio assicurato;

- danni ai supporti dati;
- ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C..

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

A parziale deroga dell'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o fax.

#### **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REE004) Eventi sociopolitici:** i danni materiali e diretti, indennizzabili ai termini di polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici.

**Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni:**

- di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all'esterno dei locali;
- direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
- di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- a impianti e pannelli solari e fotovoltaici.

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REE005) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile** - facenti comunque parte del contenuto oggetto dell'attività- verificatisi in conseguenza di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata e comunque entro il territorio italiano. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**(REE006)** le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico dei residui del sinistro, **esclusi materiali tossici nocivi classificati tali dalle leggi in vigore. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

#### **Art. 46 - Esclusioni e delimitazioni**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni e/o guasti:**

- a) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto diversamente regolato per impianti ed apparecchi ad impiego mobile (REE005);

- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
  - f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:
    - controlli di funzionalità;
    - manutenzione preventiva;
    - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
    - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
    - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previsti dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.
  - g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
  - h) attribuibili a difetti noti all'Assicurato e/o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;
  - i) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
  - j) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
  - k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
  - l) di furto relativamente ad impianti e pannelli solari e/o fotovoltaici;
- La Società, inoltre, non risponde dei danni dovuti:
- m) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
  - n) a cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
  - o) a perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.
  - p) se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate in relazione alla garanzia prestata dall'art. 19 lett. e);
- La Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:
- q) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
  - r) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
  - s) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.

#### **Art. 47 – Mezzi di chiusura dei locali**

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangoli, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

In caso di sinistro furto, perpetrato con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Sezione Furto e qualora i mezzi di chiusura e protezione di cui sono dotati i locali non siano riconducibili a quelli sopra descritti, **la Società rimborserà l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.**

**Sono peraltro esclusi i danni da furto quando non è operante alcuna difesa esterna dell'apertura**



attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

E' tuttavia ammesso che, quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte o delle finestre. In tal caso, qualora avvenga un sinistro, la Società corrisponderà l'80% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

**Art. 48 – Impianti di condizionamento**

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segni guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche fuori dall'orario di lavoro.

**Art. 49 – Concomitanza Scoperti:**

Qualora, in caso di sinistro, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente Sezione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del:

- 20% se coesistono due scoperti;
- 30% se coesistono più di due scoperti.

**Art. 50 - Macchine elettroniche**

Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nella presente Sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell'ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.

**Art. 51 - Beni in leasing**

Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE D**

**CRISTALLI**

**Art. 52 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto e di installazione.

Sono comunque comprese le rotture:

- a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato;
- b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- e) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine.

**Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.**

**(REC001) per singola lastra, la Società non sarà tenuta a liquidare somma maggiore di quanto riportato sul Prospetto Riepilogativo.**

**Art. 53 -Esclusioni**

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a) determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi sono parte, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozioni delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;



- c) derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio – A- in quanto operante;
- d) di lastre che all'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- e) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione e in mancanza di manutenzione;
- f) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- g) di insegne esterne se causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere e grandine;

**Art. 54 – Assicurazione a “Primo rischio assoluto”**

L'assicurazione è prestata a «Primo rischio assoluto» cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c..

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE E**

**RESPONSABILITA' CIVILE – RCT/O**

**Art. 55 - Oggetto dell'assicurazione**

a) *Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)* La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della presente polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

**Si intende esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato inerente l'attività professionale o commerciale.**

b) *Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)*

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti (escluse le malattie professionali) da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1. per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente **non inferiore al 5%**.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

**L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato/Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.**

Tuttavia la garanzia conserva la propria efficacia anche se l'Assicurato/Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o colpa grave dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, escluso il caso di dolo. Resta inteso che l'Assicurato/Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

La Società rinuncia all'identificazione delle posizioni INAIL, fermo restando l'assolvimento, da parte dell'Assicurato/Contraente, al disposto dell'art.14 delle norme che regolano l'assicurazione in generale. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, nonché i prestatori di lavoro temporaneo, sono equiparati a dipendenti.

**Art. 56 - Esclusioni**

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- a) da furto, rapina e quelli a cose altrui derivanti da incendio di beni e/o attrezzature dell'Assicurato/Contraente o da lui utilizzati;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;

- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- d) alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si esplicano i lavori;
- f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché, i danni cagionati da merci prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- h) da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) derivanti da interruzioni o sospensione totale o parziale di attività o servizi;
- k) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

**Art. 57 - Persone non considerate terzi.**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con loro convivente;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art 2359 del C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;
- d) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, e/o qualsivoglia altro titolo con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

**Art. 58 - Estensione territoriale.**

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme od inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti le responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi Europei.

**Art. 59 - Rischi atomici e danni all'ambiente.**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Limitatamente all'assicurazione R.C.T. sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque cosa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, di terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

**Art. 60 - Pluralità di assicurati.**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

**Art. 61- Variazione del numero degli addetti.**

Il premio di polizza è convenuto in base al numero delle persone addette all'azienda e dichiarato in polizza.

In caso di variazione del numero degli addetti nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente dovrà:

- **se in aumento**, darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima e si impegna al pagamento del premio relativo al maggior numero di addetti. A partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione, poi, il premio sarà adeguato in relazione della variazione di cui sopra;
- **se in diminuzione**, darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima e la Società provvederà all'adeguamento del premio a decorrere dalla prima scadenza annua utile di polizza.

Qualora l'Assicurato/Contraente abbia ommesso di comunicare le variazioni in aumento delle persone addette all'azienda, la Società in analogia al disposto dell'art. 1898 C.C., risponderà - in caso di sinistro - in proporzione alle unità dichiarate rispetto a quelle effettive. La Società rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui il numero di addetti accertati al momento del sinistro non superi le due unità.

**Art. 62 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali.**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorre, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

**La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

**Art. 63 - Difesa penale.**

La Società si impegna fermo il disposto dell'art. 63 a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato/Contraente sostenendone le relative spese, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa.

Fermo restando la facoltà dell'Assicurato/Contraente di farsi assistere dai propri legali o tecnici, **la Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato/Contraente stesso per legali o tecnici che non siano da essa designati. Non risponde altresì per multe o ammende né per spese di giustizia penale.**

**Art. 64 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro (R.C.O.)**

**Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato/Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, fermo restando l'obbligo delle comunicazioni delle richieste del terzo danneggiato.**

**Art. 65 – Limiti di risarcimento e massimo cumulo**

**Le garanzie della presente polizza valgono entro il limite del massimale previsto in polizza che rappresenta la somma messa a disposizione dalla Società per ogni anno assicurativo e ogni singola controversia.**

**Qualora un sinistro coinvolgesse sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la Società non sarà tenuta a risarcire somma maggiore del massimale previsto per la garanzia RCT non cumulandosi, quindi, i massimali RCT – RCO.**

**Art. 66 - Danni a mezzi sotto carico e scarico  
(RER026)**

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; esclusi i danni alle cose che si trovino sui mezzi stessi. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**Art. 67 - Committenza veicoli  
(RER022)**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro, da suoi dipendenti o addetti all'esercizio,

in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato/Contraente o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**Art. 68 - Danni ad autoveicoli e motoveicoli  
(RER023)**

L'assicurazione comprende i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi, di dipendenti o addetti, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio; esclusi i danni alle cose che si trovino sui mezzi stessi. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**Art. 69 - Proprietà e/o conduzione dei fabbricati  
(RER024)**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e le dipendenze varie compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione; ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive e per radiotelefono, muri di cinta, recinzione in genere, cancelli e porte automatici e non, nonché tutti gli spazi adiacenti di pertinenza anche se tenuti a giardino e/o parco. Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria, ma per quest'ultima resta limitata alla responsabilità dell'Assicurato/Contraente quale committente.

**La garanzia non comprende i danni derivanti da:**

- a) spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;**
- b) umidità, stillicidio, e insalubrità dei locali;**
- c) attività esercitate nei fabbricati all'infuori di quelle indicate in polizza.**
- d) dall'abbattimento e dalla manutenzione delle piante e/o alberi, caduta di piante e/o alberi, rami e parti di essi.**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**Art. 70 – Estensioni Varie  
(RER025)**

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da:

- a) proprietà ed uso di insegne e cartelli pubblicitari;
- b) servizi di vigilanza e/o guardia;
- c) proprietà di cani da guardia;
- d) partecipazione a mostre ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio di stands;
- e) generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia esclusi quelli dovuti a vizio d'origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio d'origine del prodotto. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza ed il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo;
- f) operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merce, esclusi i danni cagionati dall'installazione presso terzi delle cose vendute.

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**Art. 71 - Responsabilità personale di tutti i dipendenti**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti all'esercizio, compresi i prestatori di lavoro temporaneo, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato/Contraente stesso, e i suoi familiari conviventi**, nello svolgimento delle loro mansioni. Pertanto agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi i dipendenti nonché i prestatori di lavoro temporaneo dell'Assicurato sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.

**CONDIZIONI PARTICOLARI (valide solo se espressamente richiamate)**

**CP001 - Vincolo**

La presente polizza, è vincolata a tutti gli effetti a favore di .....(in seguito denominato Istituto) con sede in ....., creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento stipulato in data .....

ricevuto dal notaio ....., rep. .... e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:

- 1) notificare tempestivamente all'Istituto il sinistro denunciato;
- 2) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto e a consentire, nel caso si debba procedere a perizia, al perito designato dall'Istituto di concerto con il Contraente di prendere parte alle operazioni peritali;
- 3) pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente e dell'Assicurato;
- 4) notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio e a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la suddetta lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo di pagare il premio relativo all'intero periodo, che l'Istituto ha facoltà di pagare in luogo del Contraente;
- 5) notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- 6) non apportare alla polizza alcuna variazione in peius senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle C.G.A. e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art.1898 C.C.

#### **CP002 - Terremoto**

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:

**La Società non risponde dei danni:**

- a) **causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- b) **causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;**
- c) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;**
- d) **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- e) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.**

**Agli effetti della presente garanzia:**

- **le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;**

#### **CP003 - Inondazioni, alluvioni e allagamenti**

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

**L'Impresa non risponde dei danni:**

- a) **causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- b) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;**
- c) **a enti mobili all'aperto;**
- d) **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;**
- e) **causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.**

**Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

**CP010 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (Valore a nuovo)**

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e le attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazioni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il presente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento) di reparti in stato di attività;
- 7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente, prima della sottoscrizione del contratto, il relativo FASCICOLO INFORMATIVO.**